




CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2018**

RELAZIONE
Presidente Angela Silveri



CAGLIARI, 23 FEBBRAIO 2018



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
SARDEGNA**

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2018**

**Relazione
del
*PRESIDENTE ANGELA SILVERI***

Cagliari, 23 febbraio 2018

INDICE

PREMESSA	1
1. Le funzioni della Corte dei conti; breve <i>excursus</i> normativo e cenni alla giurisprudenza più recente	3
2. Novità legislative: la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie	12
3. Applicazione del codice della giustizia contabile: alcune prime questioni interpretative	16
4. Questioni più rilevanti affrontate nei giudizi di responsabilità	21
4.a Indebito utilizzo di fondi pubblici, nazionali e comunitari	21
4.b Ulteriori ipotesi di utilizzo indebito di fondi pubblici	23
4.c Danno derivante da assenze ingiustificate	24
4.d Danno conseguente alla soccombenza dell'Amministrazione in controversie civili ed amministrative	26
4.e Danno cagionato al Servizio Sanitario Nazionale	26
4.f Danno all'immagine	27
5. Conti giudiziali, giudizi di conto e giudizi per resa di conto	29
6. Giudizi in materia pensionistica	32
7. Riflessioni conclusive	35
TABELLE	38

P R E M E S S A

A nome mio personale e di tutti i componenti della Sezione giurisdizionale per la Sardegna desidero, come di consueto, porgere il più caloroso saluto alle autorità civili, militari e religiose e, indistintamente, a tutti coloro che onorano con la loro presenza la nostra Istituzione manifestando, in tal modo, l'interesse per essa attraverso la conoscenza dell'attività della Sezione. La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario costituisce, infatti, non solo il momento in cui è rappresentato in forma sintetica il lavoro svolto nell'anno precedente, ma anche un'opportunità di riflessione sulle funzioni della Sezione giurisdizionale, sulle novità legislative in materia di giustizia contabile e sui principali indirizzi giurisprudenziali seguiti.

Prima di iniziare la relazione, desidero manifestare pubblicamente il sentimento di personale soddisfazione per essere stata assegnata in una sede regionale che ha contribuito, fin dalla sua istituzione (con legge 8 ottobre 1984, n. 658), alla formazione di orientamenti giurisprudenziali su questioni processuali e di merito di rilevante interesse e che ha costituito il modello del graduale decentramento delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti, attuato con interventi legislativi del periodo 1991-1994¹. È, quindi, con orgoglio e con senso di responsabilità che ho assunto l'onore

¹ Le Sezioni giurisdizionali per la Calabria, la Campania e la Puglia sono state istituite dall'art. 16 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203. Tutte le altre Sezioni giurisdizionali sono state istituite con il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; il d.l. n. 453/1993 è stato preceduto da cinque decreti legge istitutivi delle Sezioni giurisdizionali, non convertiti in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della legge n. 19 del 1994. La competenza territoriale delle Sezioni giurisdizionali è stata disciplinata mediante rinvio all'art. 2 della legge n. 658 del 1984, istitutiva della Sezione sarda; tale disciplina è stata sostanzialmente confermata dall'art. 18 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il codice della giustizia contabile.

e l'onere di presiedere la Sezione giurisdizionale per la Sardegna, nella consapevolezza di proseguire un compito già sapientemente svolto da coloro che mi hanno preceduto, confortata dalla presenza di colleghi di indiscussa preparazione professionale, dotati di alto rigore morale. Credo, infatti, che preparazione professionale e rigore morale siano requisiti categorici per chi, come noi, è chiamato a fare giustizia. E non posso fare a meno di menzionare, in proposito, Francesco Staderini – Presidente emerito della Corte dei conti e figura esemplare di magistrato – che ancora oggi, a distanza di anni dalla sua scomparsa, continua ad ispirarmi; non voglio nascondere, inoltre, la mia emozione, ora, nel ricordarlo né il desiderio frustrato che fosse qui a partecipare al mio debutto pubblico come Presidente di Sezione, con la sua sincera amicizia e la sua personalità austera, priva di qualsiasi traccia di vanità ma piena di serenità d'animo. E non sono forse questi i presupposti dell'obiettività di giudizio e della razionalità? Io credo di sì.

Mi sia, infine, consentito rivolgere un ringraziamento speciale al collega Antonio Contu per aver guidato la Sezione con saggezza nel periodo antecedente il mio insediamento; un ringraziamento non meno speciale desidero indirizzare al dirigente e a tutto il personale amministrativo per l'assidua dedizione al lavoro e per avermi accolto con benevolo affetto, accompagnando con la loro professionalità i miei primi passi da Presidente di Sezione.

1. Le funzioni della Corte dei conti; breve *excursus* normativo e cenni alla giurisprudenza più recente

Il sito internet istituzionale della Corte dei conti rammenta ai suoi utilizzatori che in ogni ordinamento democratico è previsto che la gestione delle risorse pubbliche sia sottoposta ad un controllo, il cui scopo è quello di *«perseguire l'utilizzo appropriato ed efficace dei fondi pubblici, la ricerca di una gestione finanziaria rigorosa, la regolarità dell'azione amministrativa»*. Nel nostro ordinamento tale fondamentale funzione è attribuita alla Corte dei conti, istituita con la legge 14 agosto 1862, n. 800, tanto da poter essere annoverata tra le prime istituzioni dell'Italia unita; e già la legge n. 800/1862 indica tra le attribuzioni della Corte dei conti il giudizio sui *«conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori»*. Con la legge di contabilità di Stato del 1923 (R.D. 18 novembre 1923, n. 2240) sono state, poi, introdotte le prime disposizioni sulla responsabilità dei funzionari e degli impiegati amministrativi (artt. 81 e 82), che cagionino danno allo Stato per azione od omissione anche solo colposa, attribuendo la relativa giurisdizione alla Corte dei conti (art. 83).

Tali norme sono rimaste sostanzialmente invariate fino alla riforma attuata con la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il cui art. 1 (successivamente modificato e integrato con plurimi interventi legislativi²) contiene le

² Trattasi, tra l'altro, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. L'art. 1, comma 62, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha introdotto, in particolare, il comma 1-sexies, secondo cui *«Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente»*.

disposizioni fondamentali in materia di responsabilità amministrativa³, estendendo a tutte le fattispecie la limitazione della responsabilità al dolo e alla colpa grave.

Nella ricorrenza dei 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione ed essendo stata la città di Cagliari una delle tappe de “*Il Viaggio della Costituzione*”, ritengo importante ricordare che entrambe le funzioni della Corte dei conti - di controllo e giurisdizionali - hanno trovato specifica copertura nella Carta costituzionale. La Corte dei conti è, infatti, inserita sia tra gli organi di garanzia della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica (art. 100, comma 2, Cost.⁴), sia tra gli organi giurisdizionali (art. 103, comma 3, Cost.⁵). Da tale doppia investitura deriva la centralità del ruolo di garanzia della corretta gestione delle pubbliche risorse intestato alla Corte dei conti che, nell'esercizio delle funzioni di controllo, è organo neutrale, autonomo ed indipendente rispetto al Governo e al Parlamento, ma anche rispetto a tutti gli enti locali e regionali controllati, e che, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, fa parte dell'ordine giudiziario e giudica nel rispetto dei principi del giusto processo sanciti dall'art. 111,

³ In estrema sintesi, la legge n. 20/1994 prevede che: a) la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali; b) il debito si trasmette agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi; c) se il fatto dannoso è causato da più persone, la responsabilità di ciascuno è limitata alla parte che vi ha preso; d) i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente.

⁴ Recita l'art. 100, comma 2, Cost.: La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

⁵ L'art. 103, comma 3, così recita: La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

commi 1 e 2, della Costituzione⁶.

I principi costituzionali del giusto processo – al di là dei tecnicismi connessi alla previa composizione dell'organo giudicante - possono riassumersi nell'affermazione che la funzione giurisdizionale deve essere assolta da magistrati che nell'interpretazione delle norme processuali e sostanziali siano guidati, non solo dalle regole tecniche di interpretazione delle leggi, ma anche (direi, anzi, soprattutto) dal senso etico della giustizia, che deve condurre ad escludere interpretazioni delle norme - pur “tecnicamente” possibili - tali da non assicurare la posizione di piena parità delle parti; esigenza che i soggetti convenuti in giudizio tanto più avvertono nel processo contabile, tenuto conto che l'azione per il risarcimento del danno è affidata, non all'iniziativa discrezionale del danneggiato, bensì all'iniziativa del Pubblico Ministero che agisce obbligatoriamente e nell'interesse pubblico.

In sostanza, l'art. 111 della Costituzione trova piena attuazione laddove le parti si confrontino in un giusto processo, tale dovendosi intendere il processo regolato da norme ragionevoli che, senza comprimere il diritto di difesa, scandiscano i termini processuali in modo da assicurare la ragionevole durata del processo; e tale dovendosi intendere il processo celebrato dinanzi a giudici che siano ed appaiano imparziali e che esprimano la loro imparzialità in un giudizio guidato, non solo dalle norme applicabili alla fattispecie, ma anche (e soprattutto) dall'etica, intesa quale sistema condiviso di valori atto a consentire la valutazione oggettiva dei comportamenti umani e, quindi, ad accertare l'esistenza

⁶ Così recitano i commi 1 e 2 dell'art. 111 Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale del 23 novembre 1999, n. 2: La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (comma 1). Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata (comma 2).

della responsabilità laddove si riscontri uno scostamento intenzionale (dolo) o, comunque, significativo (colpa grave) dalla condotta esigibile in relazione alle circostanze del caso concreto. Scopo prioritario di ogni processo – ivi compreso quello celebrato dinanzi alla Corte dei conti – è, invero, raggiungere la verità dei fatti nel rispetto delle regole processuali che informano il processo stesso.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, quale articolazione territoriale della Corte dei conti, svolge in primo grado (e, in alcuni casi, in unico grado⁷) tutte le funzioni giurisdizionali che la legislazione vigente assegna alla Corte. Tali funzioni sono ben note a questo qualificato uditorio; mi limito, pertanto, a rammentare che – ai sensi dell’art. 103, comma 2, della Costituzione – *«la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge»*. Il riferimento costituzionale alle *«materie di contabilità pubblica»* racchiude in sé un ambito concettuale molto ampio, tale da estendersi a tutte le controversie nelle quali sia in discussione la corretta gestione delle risorse pubbliche da parte di agenti contabili, amministratori o funzionari pubblici. La Corte dei conti giudica, infatti, non solo sui conti degli agenti contabili, ma anche sulle ipotesi di responsabilità amministrativa per danni provocati all’erario, con dolo o colpa grave, dai soggetti legati da rapporto di servizio con un’amministrazione pubblica nello svolgimento delle funzioni ad essi intestate.

Il presidio della Corte dei conti può, in definitiva, riassumersi nella tutela del corretto utilizzo del denaro pubblico nel duplice aspetto: di

⁷ Si veda, ad esempio, quanto previsto dal codice della giustizia contabile all’art. 130, comma 9 (sul rito abbreviato) e all’art. 144, comma 1 (in materia di giudizio per la resa del conto).

verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle risultanze di bilancio anche con riferimento ai vincoli posti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; di accertamento del danno derivante da scostamenti dolosi o gravemente colposi dalla condotta esigibile ai soggetti che – in ragione dei compiti svolti – si trovino incardinati (anche di fatto) in una pubblica amministrazione. Va peraltro, subito, precisato che la nozione di “pubblica” amministrazione si è andata via via modificando con il mutare dei modelli organizzatori assunti dalle pubbliche amministrazioni, che sempre più agiscono esse stesse nella veste di organismi privatistici, ovvero affidando singole funzioni a soggetti privati, ivi comprese società a totale o parziale partecipazione pubblica.

I limiti della giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica sono stati più volte esaminati dalla Corte di Cassazione. Nell'anno appena trascorso meritano di essere segnalate alcune pronunce con le quali la Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento, secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti non si estende a tutte le società a partecipazione pubblica, ma si limita alle cd. *società in house providing* e, cioè, a quelle società relativamente alle quali possa dirsi superata l'autonomia della personalità giuridica della stessa società rispetto a quella dell'ente pubblico⁸. Afferma costantemente la Corte di Cassazione che dette società non sono altro che articolazioni interne alla Pubblica Amministrazione, prive di autonoma soggettività,

⁸ Tale qualificazione andrebbe riconosciuta quando: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società espliciti statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia assoggettata, per statuto, a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dall'ente pubblico sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile.

e, quindi, il rapporto di servizio con l'ente pubblico è immanente alla stessa formula organizzativa; corollario di tale configurazione è che il danno arrecato rileva come danno al patrimonio dell'ente pubblico, seppure formalmente separato dallo schermo societario. Il principio è stato recentemente ribadito nelle ordinanze delle Sezioni Unite n. 1091 del 18.1.2017 e n. 30978 del 27.12.2017⁹.

Si ritiene utile segnalare anche alcune interessanti pronunce con le quali la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento altrettanto consolidato, secondo cui **l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali** (prevista dall'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994) non

⁹ L'ordinanza n. 30978/2017 va segnalata anche per la ricostruzione, mediante richiamo a precedenti pronunce, dei limiti della giurisdizione contabile nei confronti delle società a partecipazione pubblica che non siano qualificabili come società *in house*. Sostiene la Corte di Cassazione che l'autonoma soggettività della società, specificata come autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, impedisce, per mancanza del rapporto di servizio e per mancanza di un danno immediato e diretto per lo Stato o altro ente pubblico, di radicare la giurisdizione del giudice contabile, trattandosi di società organizzate secondo il tipo societario di stampo civilistico che conservano la loro natura privata, essendo pubblico soltanto il soggetto che partecipa ad esse. In questi casi la giurisdizione della Corte dei Conti rappresenta l'eccezione, ravvisabile in due fattispecie e sulla base di ragioni specifiche: la prima ricorre allorché l'azione di danno sia esercitata per far valere *"la responsabilità dell'amministratore o del componente di organi di controllo della società partecipata dall'ente pubblico che sia stato danneggiato dall'azione illegittima non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, bensì direttamente"* (Cass. civ., S.U., 12 dicembre 2013, n. 27733, che richiama, sul punto, Cass. n. 26806 del 2013); la seconda fattispecie si ha nel caso in cui l'azione del procuratore contabile è proposta *"nei confronti (non già dell'amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì) di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione"* (S.U. 19.12.2009 n. 26806). Questa seconda evenienza può accadere *"quando il socio pubblico, in presenza di atti di mala gestio imputabili agli amministratori o agli organi di controllo della società partecipata, trascuri ingiustificatamente di esercitare le azioni di responsabilità alle quali egli sia direttamente legittimato, ove ne sia derivata una perdita di valore della partecipazione"*.

Sempre nell'ordinanza n. 30978/2017 la Corte di Cassazione evidenzia deroghe a tale cornice generale con riferimento a ipotesi particolari, in cui lo speciale statuto legale di talune società partecipate che svolgono attività amministrativa in forma privatistica consente di qualificarle come sostanziali enti pubblici e giustifica, quindi, la giurisdizione della Corte dei Conti: la Rai S.p.A. (cfr. Sez. un. n. 27092/2009), l'Enav S.p.A. (S.U. ord. 3.3.2010 n. 5032) e l'Anas S.p.A. (S.U. 9.7.2014 n. 15594); tale affermazione poggia su plurimi e specifici indici quali la designazione della società come concessionaria *ex lege*, la sottoposizione a penetranti poteri di vigilanza ad opera dell'apparato statale, la previsione di un canone con natura d'imposta per i servizi erogati all'utenza, dai quali poter inferire la peculiare natura dell'ente e la necessità di applicare un regime *sui generis* (nello stesso senso, Cass. S.U. n. 5848/2015).

implica un difetto di giurisdizione della Corte dei conti. L'esercizio in concreto del potere discrezionale inerente l'attività amministrativa, pur essendo espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato del giudice contabile, deve infatti essere ispirato ai criteri di economicità ed efficacia indicati dall'art. 1 della legge n. 241 del 1990, i quali, costituendo specificazione dei più generali principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione, assumono diretta rilevanza sul piano della legittimità dell'azione amministrativa (Cass. S.U. n. 30990 del 27.12.2017). In definitiva, l'organo giurisdizionale non può sostituirsi all'amministrazione nel compiere scelte d'opportunità, trasformandosi da "*operatore di giustizia*" ad "*amministratore*"; peraltro, la disposizione che salvaguarda le scelte discrezionali non può essere interpretata nel senso che l'azione discrezionale dell'amministratore non sia sottoposta al vaglio di alcun parametro normativo, tanto che la stessa possa trasmodare in espressione di puro "*arbitrio*" (Cass. S.U. n. 29921 del 13.12.2017¹⁰). Afferma ancora la Corte di Cassazione (S.U. n. 6820 del 15.3.2017) che l'irragionevolezza equivale al vizio della funzione; di contro, l'esigenza di razionalità insita nello svolgimento della funzione amministrativa corrisponde a correttezza e adeguatezza della funzione; di modo che la ragionevolezza consente di verificare la completezza dell'istruttoria, la

¹⁰ Nell'ordinanza n. 29921/2017 la Corte di Cassazione ha ribadito che sulla configurazione di spazi discrezionali - e quindi di aree di insindacabilità - svolgono un essenziale effetto conformatore i principi di economicità e di efficacia, contenuti nella L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, i quali, anche per l'attività regolata dal diritto pubblico, costituiscono un ulteriore limite alla libertà di valutazione conferita alla P.A. Tali criteri non esprimono un mero ed enfatico richiamo ai principi di legalità e di buona amministrazione contenuti nell'art. 97 Cost., ma costituiscono una regola di legittimità dell'azione amministrativa, la cui osservanza può essere oggetto di sindacato giurisdizionale, nel senso che lo stesso comporta il controllo della loro concreta applicazione, essendo lo stesso estraneo alla sfera propriamente discrezionale; trattasi, in sostanza, di fondamentali canoni conformatori che assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa.

non arbitrarietà e la proporzionalità nella ponderazione e nella scelta degli interessi, nonché la logicità e l'adeguatezza della decisione finale allo scopo da raggiungere.

Si ritiene di segnalare, altresì, alcune pronunce della Corte di Cassazione (S.U. n. 18991 del 31.7.2017¹¹ e n. 28504 del 29.11.2017¹²) che hanno confermato la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei soggetti che abbiano percepito **contributi pubblici di scopo** (volti, cioè, alla realizzazione del programma predisposto dalla pubblica amministrazione) e dei loro amministratori. La Suprema Corte ha, in particolare, affermato che: è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate; anche l'amministratore di una società privata di capitali destinataria di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione dei finanziamenti, è soggetto alla responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla

¹¹ La sentenza n. 18991/2017 si segnala anche per l'affermazione del principio secondo cui alla personale responsabilità dei soggetti che rivestono la carica di legali rappresentanti delle persone giuridiche formali percettrici delle pubbliche risorse, poi distolte, non osta alcuna delle norme derivanti dal codice di procedura penale, avendo la stessa Corte costituzionale - con la sentenza n. 272 del 2007 - escluso la necessità di un'interpretazione dell'art. 75 comma terzo c.p.p. come applicabile anche al processo contabile ed offerto un'opzione ermeneutica di legittima coesistenza tra la giurisdizione penale in punto di condanna generica e quella esclusiva contabile in punto di *quantum* ai sensi dell'art. 538 c.p.p., nel senso di mantenere al giudice penale, a tutto concedere, riservata solo la giurisdizione sulla prima.

¹² La sentenza n. 28504/2017 è interessante anche nelle parti in cui afferma che: la giurisdizione contabile e le altre giurisdizioni (civile e amministrativa) sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale; nessun pregiudizio può arrecare al ricorrente l'esistenza di un doppio titolo esecutivo a suo carico, in quanto, gli eventuali pagamenti effettuati dalla parte in forza di un titolo esecutivo sarebbero comunque conteggiati in sede di esecuzione del diverso titolo.

realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, sicché la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico.¹³

¹³ Merita di essere segnalata anche l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 10561 del 7.2.2017, con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, comma 6), spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra la misura cautelare e il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. Ha, quindi, affermato la giurisdizione della Corte dei conti in una controversia in cui il provvedimento risultava strumentale alla tutela del credito rivendicato da un ente locale nei confronti di un amministratore già riconosciuto responsabile di danno erariale.

2. Novità legislative: la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

L'anno appena trascorso è stato contrassegnato dall'entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24, che ha introdotto «*disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*». Trattasi di disciplina di ampio respiro, il cui scopo fondamentale è quello di garantire «*la sicurezza delle cure*», definita quale «*parte costitutiva del diritto alla salute*», «*perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività*».

Non è questa la sede per la disamina delle novità introdotte dalla legge n. 24/2017 sotto i diversi profili della responsabilità penale¹⁴, civile e amministrativa. Dovendo restare nei limiti che interessano le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti, meritano comunque di essere segnalati gli artt. 9 e 13 della legge.

¹⁴ Di particolare rilievo è l'art. 6 della legge n. 24/2017 che ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 590-*sexies* sulla «*responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*», il cui 2° comma dispone che: «*Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto*».

La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia (Cass. pen., Sez. VI, n. 50078 del 31.10.2017), ha evidenziato che la legge prosegue un percorso di attenuazione del giudizio sulla colpa medica, introducendo una causa di esclusione della punibilità per la sola imperizia, la cui operatività è subordinata alla condizione che dall'esercente la professione sanitaria siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali e che dette raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso concreto; la rinuncia alla pena nei confronti del medico si giustifica nell'ottica di una scelta del legislatore di non mortificare l'iniziativa del professionista con il timore di ingiuste rappresaglie, al fine di restituire al medico una serenità operativa così da prevenire il fenomeno della cd. medicina difensiva.

La Corte di Cassazione, con la sentenza della Sez. IV penale n. 28187 del 7.6.2017, afferma altresì che il valore esimente che il nuovo articolo 590-*sexies* del codice penale attribuisce al rispetto delle linee guida non opera se si tratta di una osservanza del tutto astratta e non aderente alle caratteristiche del caso concreto.

L'art. 9 prevede che l'esercente la professione sanitaria possa essere chiamato in giudizio – con l'azione di rivalsa - dalla struttura sanitaria che abbia risarcito il danneggiato in via giudiziale o stragiudiziale, ovvero – con l'azione di responsabilità amministrativa - dal Pubblico Ministero istituito presso la Corte dei conti. In entrambi i casi: l'azione può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave; la decisione pronunciata nei confronti della struttura sanitaria non fa stato nel giudizio promosso contro l'esercente la professione sanitaria che non sia stato parte nel precedente giudizio civile; l'importo della condanna per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale¹⁵ conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo; il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria se l'esercente la professione sanitaria ne sia stato parte.

Con riguardo all'azione di responsabilità amministrativa, il comma 5 dell'art. 9 dispone che, ai fini della quantificazione del danno, si deve tener conto degli eventuali vantaggi conseguiti dall'amministrazione (art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20 del 1994) e resta fermo il potere di riduzione dell'addebito (art. 52, comma 2, del testo unico recato dal r.d. n. 1214 del 1934). Prevede, poi, che per la quantificazione del danno si debba tener conto *«delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in*

¹⁵ Per l'azione di rivalsa, nella legge si parla di *«una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda ...»*.

cui l'esercente la professione sanitaria ha operato».

L'art. 13 pone a carico della struttura sanitaria e dell'impresa di assicurazione l'onere di comunicare all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, fornendo copia dell'atto. Il medesimo onere è previsto per l'ipotesi dell'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa disciplinate dall'articolo 9.

Le disposizioni recate dall'art. 9 pongono non pochi problemi interpretativi; l'occasione non consente, peraltro, di entrare nel dettaglio¹⁶. Ci si limiterà in questa sede ad evidenziare che, anche secondo le prime analisi dottrinali¹⁷, la legge non innova la tradizionale ripartizione della giurisdizione tra giudice civile e giudice contabile, nel senso che l'azione di rivalsa è esercitabile dinanzi al giudice civile nelle ipotesi in cui si tratti di struttura sanitaria privata e ove non sussista un rapporto di servizio tra l'esercente la professione sanitaria e la struttura sanitaria pubblica che abbia risarcito il danno; restando l'azione di responsabilità riservata al Pubblico Ministero contabile che agisce dinanzi

¹⁶ È dubbio, ad esempio, se il termine di un anno dal pagamento per iniziare l'azione di rivalsa, previsto dal comma 2 dell'art. 9, valga anche per l'azione di responsabilità amministrativa; sembrerebbe doversi propendere in senso negativo, tenuto conto che il termine non è indicato nel comma 5. Suscita perplessità anche la disposizione recata dal comma 7 dell'art. 9 (*Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte*), non essendo chiaro se il limite ivi indicato valga anche per le consulenze tecniche, non qualificabili come mezzo di prova in senso proprio.

¹⁷ Si veda Alessandro D'Adda, *Solidarietà e rivalse nella responsabilità sanitaria: una nuova disciplina speciale*, in "Il Corriere Giuridico", n. 6/2017, IPSOA.

alla Corte dei conti in ogni caso in cui il presunto danneggiante sia legato da rapporto di servizio con la struttura sanitaria pubblica ovvero con struttura operante in regime di convenzione. L'azione di responsabilità amministrativa è, poi, regolata dalle disposizioni generali della materia (processuali e sostanziali), con l'unica differenza che la legge, in ipotesi di responsabilità per colpa grave, fissa un tetto massimo della condanna per ogni evento, essendo implicito che in caso di dolo il danno risarcibile è pari all'importo della condanna pronunciata dal giudice civile ovvero all'importo stabilito nell'accordo stragiudiziale.

Sembra, infine, opportuno segnalare che le condizioni di ammissibilità dell'azione contabile di regresso (in sostanza, per danno indiretto¹⁸) previste dall'art. 13 potrebbero far emergere ipotesi di responsabilità amministrativa nei confronti di soggetti legati da rapporto di servizio con la struttura sanitaria pubblica, ai quali risultino addebitabili, per dolo o colpa grave, le omissioni o le comunicazioni tardive o incomplete indicate nel medesimo art. 13.

¹⁸ Si rammenta che nella locuzione “*danno indiretto*” si ricomprendono tutte le ipotesi in cui un funzionario o un amministratore pubblico siano chiamati a rispondere per danno subito dall'amministrazione, cui sono legati da rapporto di servizio, in conseguenza del risarcimento riconosciuto in sede giudiziaria o in via transattiva nei confronti di un terzo.

3. Applicazione del codice della giustizia contabile: alcune prime questioni interpretative

Nella relazione per l'apertura dell'anno giudiziario 2017 si è dato ampio spazio al codice della giustizia contabile approvato con il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, ed entrato in vigore il 7 ottobre 2016. In quella occasione sono state evidenziate le norme ritenute più salienti e innovative rispetto alla normativa processuale dei giudizi celebrati dinanzi alla Corte dei conti contenuta per la gran parte nel R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; normativa che – ritengo doveroso precisare - conosceva una sua ininterrotta (sia pur problematica) vitalità mediante il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, contenuto nell'art. 26 dello stesso R.D. n. 1038 del 1933.

In questa sede deve innanzitutto darsi atto che – a prescindere dalle questioni interpretative poste da talune disposizioni (questioni la cui evenienza è, del resto, connaturata a qualunque nuova produzione normativa) – il codice della giustizia contabile ha il merito di aver conferito un rinnovato interesse, anche dottrinale, per la Corte dei conti e il suo processo, in tutte le peculiari articolazioni, dai giudizi nelle materie di contabilità pubblica (giudizi di responsabilità, giudizi di conto, giudizi ad istanza di parte) ai giudizi in materia pensionistica.

Nel corso del 2017, con specifico riferimento al codice della giustizia contabile, la Sezione sarda ha affrontato questioni interpretative di rilevante interesse, di cui di seguito si fornisce un rapido *excursus*.

Nei giudizi di responsabilità:

- è stata dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione dedotta

dal convenuto, che si era costituito tardivamente con memoria depositata quando era già scaduto il termine di 20 giorni anteriori alla prima udienza di discussione della causa; termine previsto a pena di decadenza dall'art. 90, comma 3, c.g.c. (sentenza non definitiva n. 77/2017 del 7.6.2017);

- è stata dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale (dedotta da alcuni convenuti) della norma di diritto transitorio contenuta nell'art. 2, comma 2, dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 174 del 2016, che ha escluso l'applicazione della nuova normativa sulla prescrizione, introdotta dall'art. 66 del codice, ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice stesso; il giudizio è tuttora pendente per incompetenti istruttori (sentenza non definitiva n. 89/2017 del 22.6.2017);

- è stato affermato che la sospensione feriale di 31 giorni, corrispondente al mese di agosto, si applica anche al termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni, previsto dall'art. 67, comma 5, c.g.c. per il deposito dell'atto di citazione (sentenza n. 92/2017 del 5.7.2017)¹⁹;

- si è ritenuto che l'atto di citazione non sia affetto da un mutamento degli elementi essenziali del fatto delineati nell'invito a dedurre (mutamento che determina la nullità dello stesso atto di citazione ai sensi dell'art. 87 c.g.c.), ove l'atto introduttivo del giudizio contenga un'ulteriore specificazione del comportamento omissivo addebitato al

¹⁹ È stato, in particolare, evidenziato che la collocazione sistematica dell'art. 67 nella Parte II, Titolo I, del codice disciplinante la «fase preprocessuale» non assume valenza decisiva al fine di determinare la natura processuale o meno del termine, giacché l'art. 67 è richiamato dall'art. 86, comma 1, c.g.c. concernente i termini per il deposito dell'atto di citazione e, comunque, è pienamente condivisibile la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la nozione di “*termine processuale*” non può ritenersi limitata all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali il processo deve essere instaurato quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso.

convenuto, che sia stata desunta dagli elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni (sentenza n. 92/2017 del 5.7.2017);

- è stata data prima attuazione al rito abbreviato disciplinato dall'art. 130²⁰ c.g.c.; in questo ambito, pur in assenza di una specifica disposizione del codice, si è ritenuto di dover prevedere che in caso di pagamento mediante bonifico i convenuti dovessero depositare la reversale d'incasso quietanzata dal tesoriere, ovvero un'attestazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario concernente l'avvenuta riscossione degli importi addebitati; e ciò al fine di avere certezza dell'effettivo pagamento, tenuto conto che di regola il bonifico può essere revocato entro un termine previsto dai regolamenti bancari (decreto n. 2/2017 del 5.7.2017);

- a conclusione del rito abbreviato la Sezione – preso atto degli avvenuti tempestivi pagamenti - ha ritenuto che il dispositivo non potesse consistere né in una declaratoria di cessazione della materia del contendere, né in una pronuncia di estinzione, data l'assenza di una specifica disposizione in tal senso e la tassatività delle ipotesi di estinzione previste dall'art. 111 del codice; ha, quindi, ritenuto più corretto ribadire il dettato normativo contenuto nell'art. 130, comma 8, c.g.c., ossia di *«definizione del giudizio»*; ha, inoltre, escluso che nella generalità dei casi

²⁰ Si rammenta – in estrema sintesi - che, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., *«In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione»* (comma 1); *«La richiesta di rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante»* (comma 4); *«In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata»* (comma 7).

risolti con il rito abbreviato sussistano le condizioni per compensare le spese di giudizio ed ha condannato i convenuti al pagamento delle spese in favore dello Stato (sentenza n. 120/2017 del 4.10.2017);

- nell'ordinanza emessa a conclusione del procedimento monitorio, disciplinato dagli artt. 131-132 del codice, è stato affermato che la firma digitale apposta alla dichiarazione di accettazione dell'addebito quantificato nel decreto previsto dall'art. 131, comma 1, c.g.c. equivale alla sottoscrizione *«con firma autenticata anche in forma amministrativa»* richiesta dall'art. 132, comma 2, c.g.c.²¹ (ordinanza n. 224/2017 del 29.11.2017).

Nei giudizi per resa di conto:

- è stata esaminata (ordinanza n. 138/2017 del 6.7.2017) la valenza applicativa dell'art. 2, comma 3, delle norme transitorie e abrogazioni recate dall'allegato 3 del decreto legislativo n. 174 del 2016, ed è stato ritenuto più aderente alla lettera della legge affermare che nei *«conti giudiziali da presentare presso l'amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice»*, soggetti alle nuove disposizioni, siano inclusi anche i conti giudiziali da presentare dopo l'entrata in vigore del codice nel termine fissato dal giudice nel giudizio per resa del conto, a prescindere dall'esercizio finanziario o dalla gestione cui i conti stessi si riferiscano²²;

²¹ In sostanza, si è ritenuto di dover fare applicazione dell'art. 65, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (recante il codice dell'amministrazione digitale), secondo cui: *«le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni ... sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato ...»*; dette istanze e dichiarazioni *«sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento»*.

²² Peraltro, nel caso specifico, concernente la richiesta di proroga del termine assegnato per la presentazione dei conti giudiziali di diverse gestioni, si è ravvisato che non potesse farsi applicazione delle nuove disposizioni recate dal capo II della Parte III del codice, in quanto l'istanza per la resa di conto era stata presentata dal P.M. prima dell'entrata in vigore dello stesso codice e, quindi, non

- con decreti n. 3/2017 del 13.7.2017 e n. 4/2017 del 24.7.2017 (ed altri di analogo contenuto) è stata confermata l'interpretazione secondo cui l'art. 2, comma 3, dell'allegato 3 si riferisce, non solo alle fattispecie in cui la gestione termini dopo l'entrata in vigore del codice, ma anche a quelle per le quali sia ravvisato il mancato deposito dei conti presso l'amministrazione di appartenenza; è stato, quindi, assegnato all'agente contabile un termine perentorio per il deposito dei conti giudiziali; con gli stessi decreti è stato affermato che, entro il termine perentorio fissato dal giudice, il conto deve essere depositato presso l'Amministrazione di appartenenza che dovrà segnalare il mancato rispetto del termine assegnato, ovvero provvedere alla prescritta parificazione o al diniego della stessa indicandone le ragioni.

conteneva (né poteva contenere) la contestuale *«richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto»*. Si trattava, pertanto, di istanza avente un contenuto diverso da quello prescritto dall'art. 141, comma 3, c.g.c., essendo invece conforme al modulo procedimentale regolato dagli artt. 45 e segg. del T.U. n. 1214 del 1934, che si articola in una prima fase (art. 45), introdotta con l'istanza di fissazione di un termine per la resa del conto, e in una seconda fase (art. 46), promossa con citazione dell'agente contabile inadempiente per l'eventuale condanna *«a ragione della mora, ad una pena pecuniaria ...»*; non trattandosi di un termine perentorio (qual è quello previsto dall'art. 141, comma 4, c.g.c.), la Sezione ha ravvisato che ricorressero le condizioni per concedere la proroga, tenuto conto che l'istanza era stata tempestivamente proposta dall'agente contabile prima della scadenza del termine assegnato dal giudice e che il tempo richiesto in proroga era ragionevole, sia per il numero delle gestioni riguardate dalla resa di conto, sia perché l'ulteriore periodo richiesto era pari alla metà del termine già assegnato (ordinanza n. 138/2017 del 6.7.2017).

4. Questioni più rilevanti affrontate nei giudizi di responsabilità

Per quanto riguarda i giudizi di responsabilità la Sezione ha emesso 42 sentenze, di cui 29 di condanna. Espongo le questioni più rilevanti affrontate nelle pronunce di condanna.

4.a Indebito utilizzo di fondi pubblici, nazionali e comunitari

Come già segnalato negli anni precedenti, anche nel 2017 sono state esaminate fattispecie di uso illecito di contribuzioni o altre provvidenze pubbliche. In diverse pronunce è stata confermata la giurisprudenza, secondo cui - in ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali - si configura come illecita la percezione di pubblici benefici a fronte di spese giustificate da fatture false, attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi insussistenti, anche laddove il percipiente abbia altrimenti provveduto. L'erogazione deve, in sostanza, intendersi indebitamente percepita, a nulla rilevando la realizzazione (totale o parziale) del programma industriale²³.

Tra le menzionate pronunce la sentenza n. 119/2017 merita di essere segnalata anche nella parte in cui ha ribadito la consolidata

²³ Si vedano, in particolare, le sentenze n. 11/2017 del 31 gennaio 2017 (condanna al pagamento di euro 220.030,70 in favore dell'A.R.G.E.A.), n. 79/2017 del 9.6.2017 (condanna al pagamento di euro 761.000,09 in favore del Ministero per lo Sviluppo Economico), n. 94/2017 del 7.7.2017 (condanna al pagamento di euro 523.964,00 in favore della Regione Autonoma della Sardegna), n. 119/2017 del 4.10.2017 (condanna al pagamento di euro 421.284,22 in favore del Ministero per lo Sviluppo Economico) e n. 158/2017 del 12 dicembre 2017 (condanna al pagamento di euro 60.114,16 in favore della Regione Autonoma della Sardegna). La sentenza n. 79/2017 va segnalata anche per le questioni in rito ivi esaminate, concernenti in particolare: gli effetti della notifica dell'atto di citazione risultata tardiva nei confronti di uno dei convenuti rispetto al termine perentorio assegnato dalla Sezione per il suo rinnovo; la declaratoria di estinzione, che è stata circoscritta all'unico soggetto non ritualmente convenuto in giudizio, non trattandosi nella specie di litisconsorzio necessario.

giurisprudenza sui presupposti per rinvenire in un soggetto la qualificazione di amministratore di fatto di una società; la responsabilità dell'amministratore di fatto è stata, peraltro, esclusa per assenza di nesso di causalità con l'evento dannoso.

In altra sentenza (la n. 16/2017 del 10.2.2017: condanna al pagamento in favore del Ministero della Difesa di euro 29.416,14) è stata esaminata l'ipotesi degli indennizzi previsti dall'art. 332 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (recante il codice dell'ordinamento militare) in conseguenza delle limitazioni all'attività di pesca per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari; è stata, quindi, affermata la responsabilità del convenuto per aver ottenuto le contribuzioni sulla base di dati, dal medesimo attestati, non rispondenti alla realtà.

In altre sentenze è stata esaminata la fattispecie della percezione di contributi in agricoltura a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAG) e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Nelle sentenze è stata compiuta l'analisi della normativa comunitaria di riferimento e della normativa statale di attuazione, al fine di delineare i requisiti della “*dichiarazione eccessiva intenzionale*” e delle conseguenze alla stessa ricollegabili; in ragione delle peculiarità delle fattispecie, i convenuti sono stati ritenuti responsabili a titolo doloso del danno erariale corrispondente all'ammontare dei contributi ricevuti (condanna al pagamento in favore dell'A.G.E.A., rispettivamente, di euro 7.718,34 e di euro 64.659,49)²⁴.

²⁴ Trattasi delle sentenze n. 43/2017 del 27.3.2017 e n. 46/2017 del 29.3.2017. Gli stessi principi sono stati ribaditi nella sentenza n. 135/2017 del 15.11.2017, con la quale è stata affermata la responsabilità di un imprenditore agricolo per una consistente parte del danno contestato dalla Procura Regionale in ragione di una “*dichiarazione eccessiva intenzionale*” e, quindi, di una condotta dolosa (condanna al pagamento in favore dell'A.G.E.A. di euro 81.280,37).

In altra ipotesi, esaminata nella sentenza n. 159/2017 del 12.12.2017, si è ritenuto non essere stata raggiunta la prova della intenzionalità della dichiarazione eccessiva, trattandosi di dichiarazione fondata su un contratto di affitto effettivamente sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate. Si è, peraltro, ravvisata la sussistenza della colpa grave nella circostanza che il convenuto aveva ommesso di accertare che il proprio dante causa avesse la piena disponibilità di tutte le superfici concessegli in locazione e da lui dichiarate nelle domande di aiuto ed effettivamente utilizzate; è stato, quindi, condannato al pagamento di una somma rapportata al doppio degli aiuti concessi in ragione delle superfici erroneamente dichiarate, ma liquidata in via equitativa per l’estrema difficoltà di quantificare il danno nel suo esatto ammontare (condanna al pagamento in favore dell’A.G.E.A. di euro 30.000,00).

4.b Ulteriori ipotesi di utilizzo indebito di fondi pubblici

Con la sentenza n. 61/2017 del 2.5.2017 (condanna al pagamento in favore del Comune di Quartu S. Elena di euro 233.130,00) è stato esaminato il caso di un funzionario infedele che, falsificando gli elenchi dei beneficiari di provvidenze economiche concesse in relazione agli istituti degli “affidi e appoggi” dei minori e degli adulti/anziani, ha consentito che tali provvidenze andassero a soggetti che non ne avevano diritto. In particolare, è stato escluso che la ludopatia – addotta come esimente dal convenuto - potesse aver determinato l’incapacità di intendere e di volere

e, cioè, di percepire il disvalore della condotta attuata²⁵.

In un altro caso, esaminato nella sentenza n. 65/2017 del 9.5.2017, un Consigliere regionale è stato condannato al pagamento in favore della Regione Autonoma della Sardegna di euro 62.773,67 per danno derivante da illecita gestione delle risorse pubbliche assegnate al Gruppo consiliare, escludendo trattarsi di spese inerenti le finalità pubbliche connesse ai fondi erogati al Gruppo²⁶.

In altra sentenza (la n. 134/2017 del 15.11.2017) un ufficiale dell'esercito è stato condannato alla restituzione degli emolumenti percepiti in aspettativa concessa per ragioni di studio per l'effettuazione di un corso universitario di dottorato (la misura della condanna, disposta in favore del Ministero della Difesa, è pari ad euro 78.834,71). La colpa grave del convenuto è stata individuata, in particolare, nel non avere fatto rientro al Corpo di appartenenza dopo avere ottenuto il periodo massimo di proroga consentita.

4.c Danno derivante da assenze ingiustificate

Anche il fenomeno delle assenze ingiustificate è risultato,

²⁵ Con la stessa sentenza n. 61/2017 la Sezione ha assolto una funzionaria chiamata a rispondere del medesimo danno a titolo di responsabilità sussidiaria per aver omesso di controllare e verificare gli interventi approvati, precipuamente per quanto concerneva la gestione amministrativa e contabile delle risorse pubbliche agli stessi destinate; è stato al riguardo ritenuto che nei compiti di coordinamento alla stessa assegnati non rientrasse l'attività di controllo e verifica contestata dalla Procura regionale.

²⁶ La Sezione ha affermato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'insindacabilità riconosciuta ai consiglieri regionali è riferibile esclusivamente alle opinioni e ai voti espressi nelle funzioni di rappresentanza politica del Consiglio regionale e non comporta l'esclusione dalla giurisdizione contabile della gestione dei contributi erogati ai gruppi costituiti presso i Consigli regionali. Ha, quindi, affermato la responsabilità del convenuto. La giurisprudenza menzionata dalla Sezione ha trovato conferma in Cass., S.U., n. 30990 del 21.11.2017.

purtroppo, abbastanza diffuso e di esso la Sezione si è occupata in diverse pronunce.

Con la sentenza n. 1/2017 del 2.1.2017 è stata esaminata una fattispecie di danno (sopportato da una società *in house* della Provincia di Cagliari) per retribuzioni corrisposte ad un dipendente in relazione a permessi sindacali fruiti al di fuori dei casi previsti dalla normativa di legge e contrattuale che li disciplina.

Con la sentenza n. 22/2017 del 1° 3.2017 alcuni dipendenti dell'Ente Regionale Centro di Formazione Professionale di Nuoro sono stati condannati al pagamento in favore dell'Ente di appartenenza per il danno cagionato in ragione di assenze ingiustificate, analiticamente quantificato. Nella sentenza²⁷ è stato affermato, in particolare, che: le assenze ingiustificate non possono essere compensate con l'eventuale lavoro straordinario prestato o con altre eventuali pretese economiche vantate dai dipendenti; le assenze illegittime non possono trovare compensazione nella mancata fruizione di permessi da parte di dipendente in situazione di handicap grave, essendo questi tenuto - salvo dimostrate situazioni di urgenza - a comunicare le assenze dal servizio con congruo anticipo, con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.

²⁷ La medesima problematica delle assenze ingiustificate è stata affrontata anche nelle sentenze n. 114/2017 del 20.9.2017 (condanna al pagamento in favore del Comune di Arzachena di euro 9.118,72) e n. 133/2017 del 14.11.2017 (condanna al pagamento in favore dell'Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. di euro 1.606,82), riguardanti rispettivamente un funzionario comunale e dipendenti di un'agenzia regionale.

4.d Danno conseguente alla soccombenza dell'Amministrazione in controversie civili ed amministrative

Con la sentenza n. 26/2017 del 7.3.2017 (condanna al pagamento in favore del Comune di Serdiana di euro 4.000,00) è stata affermata la sussistenza della responsabilità in una ipotesi di condanna di un Comune al pagamento delle spese legali per annullamento ad opera del TAR di una deliberazione in ragione della mancata astensione di un consigliere comunale in conflitto di interessi (violazione dell'art. 78, comma 2, del D.lgs. n. 267 del 2000) ²⁸.

Con la sentenza n. 73/2017 del 7.6.2017 (condanna al pagamento in favore del Comune di La Maddalena di euro 30.946,91) è stata affermata la responsabilità di un Avvocato Capo Settore Affari Legali di un ente locale per il danno causato dalla omessa denuncia di un incidente alla società assicuratrice, con la quale il Comune aveva in corso un contratto per la copertura dei danni da responsabilità civile verso terzi, con conseguente prescrizione del diritto del Comune stesso ad esercitare l'azione di rivalsa.

4.e Danno cagionato al Servizio Sanitario Nazionale

Con la sentenza n. 74/2017 del 7.6.2017 (condanna al pagamento di euro 298.723,20 in favore dell'Azienda per la tutela della salute, subentrata alla A.S.L. n. 8 di Cagliari ai sensi dell'art. 1, comma 4, della

²⁸ In particolare, esaminata la normativa di riferimento, è stata ritenuta la sussistenza dell'obbligo di astensione anche prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 2012 (anticorruzione) e della prassi in seguito instaurata di invitare formalmente all'astensione i consiglieri in situazione di conflitto.

legge regionale 27 luglio 2016, n. 17) è stato esaminato un addebito di danno per costi sopportati dal Servizio Sanitario Nazionale in relazione a medicinali ed esami diagnostici prescritti dal convenuto (medico in servizio presso una ASL) mediante il ricettario pubblico (le cd. ricette rosse) utilizzato illegittimamente, non in qualità di medico del Servizio pubblico, bensì quale libero professionista in regime di cd. *extra moenia*. La Sezione, premessa una ricostruzione della normativa che disciplina l'uso del ricettario pubblico e considerato che esso è vietato anche al medico del Servizio pubblico quando operi al di fuori di tale contesto, ha accolto integralmente la domanda attrice. Circa la sussistenza del danno erariale, è stato condiviso l'orientamento secondo cui tale danno è conseguente alla violazione della normativa di riferimento, pur fatta salva, in linea di principio, la possibilità del convenuto di provarne l'insussistenza in relazione alle singole prescrizioni (questione che, nel caso specifico, non è stata concretamente affrontata, non avendo il convenuto dedotto o provato alcunché al riguardo).

4.f Danno all'immagine

La Sezione si è occupata anche delle conseguenze dannose derivanti da episodi di corruzione.

Nella sentenza n. 160/2017 del 15.12.2017 (condanna al pagamento in favore del Comune di Gadoni di euro 13.441,56) è stata affermata l'azionabilità del danno all'immagine in presenza di sentenza penale di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per un reato proprio dei pubblici dipendenti (appunto, la corruzione) e per altri reati non propri

(quali la turbativa d'asta) che assorbono il reato di abuso d'ufficio. Ha, quindi, ritenuto sussistente il danno all'immagine in presenza di un comportamento delittuoso concretizzatosi in più azioni, di estrema gravità, che avevano condotto il convenuto: a) ad influire sui funzionari degli uffici tecnici comunali; b) a mettere le proprie funzioni pubbliche al servizio del sodalizio criminoso, con conseguente contestazione del reato di associazione a delinquere; c) a non rilevare l'incapacità a contrarre di coloro che risultavano vincitori della gara, escludendo pretestuosamente altri partecipanti; d) a frazionare l'oggetto dell'appalto, al fine di assicurarne l'affidamento ai partecipanti al sodalizio illecito. Il convenuto è stato condannato al pagamento di una somma pari al doppio delle utilità illecitamente conseguite, in applicazione della norma recata dall'art. 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20 del 1994, introdotto dalla legge n. 190 del 2012, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*».

5. Conti giudiziali, giudizi di conto e giudizi per resa di conto

Il giudizio di conto è espressione della regola di civiltà giuridica secondo cui ogni soggetto che abbia maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica deve presentare il conto della gestione, per consentire all'amministrazione (e, quindi, alla collettività) una tempestiva e costante verifica sulla regolarità e legalità del proprio operato. In tale regola di civiltà giuridica si iscrive anche il giudizio per la resa del conto, disciplinato *ex novo* dagli artt. 141²⁹ e seguenti del codice della giustizia contabile³⁰».

Come è agevole rilevare dalle tabelle allegate la Sezione sarda ha un carico notevolissimo di giudizi di conto, la gran parte dei quali riguarda gli agenti contabili dei Comuni. Lo smaltimento dell'arretrato non è agevole, dovendo misurarsi con un organico di personale magistratuale e amministrativo non adeguato rispetto alla consistenza numerica dei conti giudiziali. Trattasi, peraltro, di problematica che affligge la generalità delle Sezioni giurisdizionali regionali.

²⁹ Ai sensi dell'art. 141, comma 1, c.g.c.: Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di: a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione; b) deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto; c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio; d) omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o a anche a seguito di comunicazione d'ufficio della segreteria della sezione.

³⁰ In particolare: il giudizio è attivato dal pubblico ministero con ricorso proposto al «*giudice monocratico, designato previamente dal presidente della sezione*»; il ricorso contiene, oltre all'indicazione degli elementi in fatto e in diritto su cui si fonda l'obbligo di resa di conto, anche «*la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine*» «*perentorio*» fissato dal giudice con decreto motivato; «*decorso il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile, e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo*». La sanzione è pari ad un importo non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità dovuti all'agente contabile in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non goda di stipendio, aggi o indennità, non superiore a 1.000 euro.

Deve, comunque, anche puntualizzarsi che i dati risultanti dalla Tabella B concernono unicamente le procedure già concluse con un formale provvedimento di estinzione o con un decreto di discarico. Al fine di meglio apprezzare la produttività della Sezione tali dati vanno integrati con quelli inerenti le procedure ancora in corso; trattasi di n. 328 proposte di discarico o di estinzione, che sono state inoltrate alla Procura regionale, per il previsto parere, nel mese di dicembre 2017 e che giungeranno a conclusione nel corso del 2018.

Nell'ambito dei giudizi di conto, si segnala la sentenza n. 3/2017 del 9.1.2017 ove è stato affermato che, qualora un funzionario delegato, oltre a gestire i fondi accreditatigli dall'Amministrazione per lo svolgimento delle sue funzioni, effettui anche attività di riscossione di somme da parte di privati per prestazioni richieste dall'Amministrazione, relativamente a tale attività di riscossione riveste la qualità di agente contabile e deve rendere il conto della propria gestione.

La Sezione, in composizione monocratica, ha emesso nel 2017 n. 7 decreti riguardanti altrettanti giudizi per la resa del conto e solo in uno di tali decreti (il n. 1/2017 del 30.1.2017) - in ragione della data di presentazione dell'istanza del Procuratore regionale - si è fatta applicazione della normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore del codice della giustizia contabile. Negli altri decreti, in conformità alle nuove norme codicistiche, è stato assegnato al contabile un termine perentorio per la presentazione del conto; pertanto, in caso di omissione, potrà essere ordinata la compilazione d'ufficio del conto e, salvo che non si ravvisino gravi e giustificati motivi, potrà essere irrogata la sanzione prevista dall'art. 141, comma 6, del codice.

Le ipotesi di omesso deposito dei conti giudiziali esaminate nel 2017 riguardano, per la quasi totalità, soggetti privati costituiti in forma societaria affidatari, da parte di Comuni, del servizio di gestione delle aree di parcheggio (decreti n. 4/2017, n. 5/2017 e n. 6/2017), del servizio di illuminazione votiva cimiteriale (n. 7/2017), del servizio di accertamento e riscossione di entrate di diversa natura (n. 1/2017 e n. 8/2017).

Tale evenienza conferma quanto riscontrato anche nell'esame dei conti giudiziali ritualmente depositati dagli agenti contabili e, cioè, che le maggiori criticità emergono nelle ipotesi in cui l'amministrazione affida servizi pubblici a soggetti privati³¹.

³¹ Con riguardo ai giudizi per resa di conto, si segnala la sentenza n. 28/2017 del 9.3.2017 con la quale sono state respinte la domanda di condanna al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 46 del R.D. n. 1214/1934 e la domanda di compilazione del conto d'ufficio con spese a carico dell'agente contabile. Nella specie la Sezione ha accertato che il contabile aveva rispettato il termine fissato dalla Sezione con ordinanza, per il deposito del conto della gestione del servizio di riscossione della TARSU, in epoca precedente all'emissione dell'atto di citazione e, quindi, difettava l'elemento oggettivo essenziale alla configurazione della responsabilità azionata. Al riguardo, in conformità a precedenti giurisprudenziali, è stato affermato che non ha rilievo la circostanza che il conto non risulti parificato dall'Amministrazione, dovendosi comunque constatare che l'agente contabile ha dato conto della sua gestione e che ogni questione riguardante la regolarità di essa dovrà essere esaminata nella sede propria del giudizio di conto.

6. Giudizi in materia pensionistica

Anche nella materia pensionistica sono necessari alcuni chiarimenti sui dati esposti in tabella, potendo apparire eccessivo – se confrontato con il totale dei giudizi pendenti – il numero delle ordinanze emesse dai giudici monocratici. Il dato trova giustificazione nella circostanza che molti ricorsi presentati nel 2017 attengono alla cd. rivalutazione automatica delle pensioni, per le quali era pendente questione di costituzionalità delle norme recate dall'art. 1 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2015, n. 109. In questi casi è stata disposta la sospensione del giudizio, posto che le censure di illegittimità mosse nei ricorsi corrispondevano a quelle già sottoposte al vaglio del giudice delle leggi. Con la sentenza n. 250/2017 depositata il 1°.12.2017 la Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata; i ricorsi sospesi potranno, quindi, essere definiti nel corso del 2018.

Con riguardo alle tematiche trattate, mi limito a segnalare le seguenti:

- alcune pronunce³² hanno affrontato la problematica del riscatto, ai fini pensionistici, di corsi professionali; in tali casi, ricostruita la normativa di riferimento e le pronunce emesse dalla Corte costituzionale, si è pervenuti all'accoglimento del ricorso nelle ipotesi in cui il ricorrente avesse frequentato il corso professionale dopo aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore;
- diverse sentenze (tra l'altro, n. 59/2017 del 21.4.2017 e n. 84/2017 del 19.6.2017) hanno riguardato giudizi in materia pensionistica di guerra riassunti a seguito della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale,

³² Si tratta, tra l'altro, delle sentenze n. 24/2017 e n. 25/2017 del 7.3.2017.

dell'avviso di interruzione dei processi (ritenendosi applicabile per tali giudizi, interrotti da lungo tempo il regime introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205); la decisione delle cause ha comportato l'esame di diverse questioni preliminari, in ragione delle eccezioni formulate dall'Amministrazione (estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso nel termine fissato dall'art. 305 c.p.c.; inammissibilità della riassunzione per genericità del relativo atto; intervenuta prescrizione) e delle richieste di parte attrice, nonché la ricostruzione delle vicende alla luce della normativa vigente negli anni in cui era stato proposto il ricorso originario;

- le sentenze n. 64/2017 dell'8.5.2017 e n. 71/2017 del 5.6.2017 hanno riguardato la problematica della spettanza dei benefici pensionistici previsti per i lavoratori sottoposti al rischio dell'amianto;

- con la sentenza n. 76/2017 del 7.6.2017 è stato affermato che non può subire una variazione *in pejus* il trattamento pensionistico calcolato sulla base di un contratto collettivo in vigore, laddove quest'ultimo sia stato oggetto di disdetta da parte dell'Amministrazione per carenza di risorse finanziarie; in particolare, si è osservato che la fattispecie non rientra nei casi di modifica o di revoca della pensione definitiva previsti dall'art. 204 del d.P.R. n. 1092 del 1973, trattandosi di modifica operata sulla pensione definitiva posta in essere in ragione di una diversa disponibilità dei fondi destinati alla retribuzione.

Per la novità della problematica affrontata merita, infine, di essere segnalata la sentenza n. 95/2017 del 10.7.2017, riguardante le modalità di calcolo della pensione liquidata con il sistema misto. La Sezione ha ritenuto che il metodo di calcolo invocato dal ricorrente (in sostanza, un frazionamento del montante contributivo relativamente a diversi periodi,

con moltiplicazione di ciascuna di tali frazioni per il coefficiente di trasformazione vigente nel periodo considerato) non trova riscontro normativo e non è coerente con la logica del nuovo sistema pensionistico, nel quale l'importo della pensione deve variare in relazione all'andamento atteso del PIL e alla speranza di vita.

7. Riflessioni conclusive

Venendo alle riflessioni conclusive, si deve dare atto che la Sezione sarda – nelle sue componenti magistratuali e amministrative, pur ridotte rispetto alle previsioni della pianta organica – è riuscita a far fronte al carico ordinario di giudizi di responsabilità e di giudizi pensionistici, la maggior parte dei quali sono stati definiti, nel corso del 2017, in tempi celeri, compatibilmente con lo svolgimento delle attività istruttorie ritenute necessarie.

Per tutti gli atti di citazione depositati dalla Procura regionale nell'ultimo periodo del 2017 è stata tempestivamente fissata l'udienza, nel rispetto dei termini a difesa, e la trattazione dei giudizi è già iniziata nelle udienze celebrate dall'inizio del 2018. Altrettanto deve dirsi per i ricorsi pensionistici, assegnati ai giudici monocratici con criteri automatici e dai giudici assegnati alle udienze di merito fissate secondo le modalità e nel termine prescritto dal codice della giustizia contabile.

Con riguardo ai conti giudiziali, in conformità a quanto previsto dall'art. 145, commi 1 e 2³³, del codice della giustizia contabile, si è provveduto, con l'indicazione di criteri oggettivi, alla previa designazione dei magistrati relatori; si è, inoltre, provveduto a stabilire – per il 2018 - le priorità cui ciascun magistrato dovrà attenersi nella pianificazione dell'esame dei conti, individuando settori e materie che potrebbero presentare maggiori criticità gestionali.

³³ Ai sensi del comma 1 dell'art. 145 c.g.c. «*Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale è tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato previamente quale relatore*». Proprio in ragione dell'elevato numero dei conti giudiziali, il comma 2 dell'art. 145 prevede che «*Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce all'inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell'esame dei conti*».

Non posso concludere questa mia relazione senza indirizzare un sincero ringraziamento a tutti i magistrati della Procura regionale per la correttezza istituzionale con cui svolgono le delicate funzioni requirenti loro assegnate; un sincero ringraziamento va anche ai rappresentanti della classe forense che contribuiscono, svolgendo con pacatezza e incisività il ruolo fondamentale della difesa, al raggiungimento della verità dei fatti e della loro qualificazione giuridica.

Non da ultimo, un grazie alle forze dell'ordine che assicurano, con la loro assidua presenza, lo svolgimento ordinato delle udienze, e agli organi di stampa per l'attenzione che rivolgono a questa Istituzione.

L'elenco dei ringraziamenti potrebbe essere ancora lungo. Non posso, però, omettere di stringere in un abbraccio tutti i colleghi della Sezione regionale di controllo e, *in primis*, il Presidente della Sezione Francesco Petronio, rammentando a questo uditorio la delicatezza delle funzioni da essi svolte a presidio del corretto utilizzo del denaro pubblico.

Concludo con un invito rivolto alla collettività sarda in tutte le sue diverse componenti, affinché sia prestata una sempre maggiore attenzione alle problematiche trattate dalla Corte dei conti nelle sue articolazioni giurisdizionali e di controllo; problematiche che – oltre alla valenza giuridica di interpretazione delle norme, comune, per questo aspetto, alle altre magistrature – attengono a temi di **cultura della legalità** e attestano quanto spesso la legalità sia violata per il disinteresse verso la cosa pubblica o, peggio, per il raggiungimento di utilità personali ed egoistiche.

Manifesto, quindi, la piena disponibilità della Sezione a interloquire con il mondo accademico, affinché si instaurino rapporti di collaborazione

volti a far sì che questa aula d'udienza, così bella e capiente, diventi luogo per sperimentare non solo le modalità di svolgimento del processo contabile, ma anche (e soprattutto) le tante tematiche in cui possono declinarsi la cultura della legalità e il suo mancato rispetto.

Termino rammentando che, secondo i criteri adottati dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (deliberazione n. 210 del 2016), a questa mia relazione faranno seguito le relazioni del Procuratore Regionale e del Presidente dell'Ordine degli Avvocati, nonché gli interventi del Presidente della Sezione regionale di controllo e dei rappresentanti del Consiglio di Presidenza e dell'Associazione Magistrati.

Nel lasciare la parola al Procuratore regionale, ringrazio tutti per la benevola attenzione prestata.

TABELLA A
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'

SENTENZE DI RESPONSABILITA'	2017
DI CONDANNA	29
DI ASSOLUZIONE	7
ALTRE MODALITA'(di cui 1 rito abbreviato)	4
SENTENZE NON DEFINITIVE	2
TOTALE	42
GIUDIZI PENDENTI ALL'INIZIO DELL'ANNO	38
ATTI DI CITAZIONE DEPOSITATI	45
ISTANZE DI PARTE	1
ISTANZA DI PROROGA	1
NUMERO GIUDIZI ISCRITTI A RUOLO GENERALE	47
NUMERO GIUDIZI ISCRITTI A RUOLO D'UDIENZA	85
NUMERO COMPLESSIVO SENTENZE PUBBLICATE	42
NUMERO COMPLESSIVO ORDINANZE PUBBLICATE	11
SENTENZE PUBBLICATE RELATIVE A GIUDIZI DI RESPONSABILITA'	42
GIUDIZI DI RESPONSABILITA' DEFINITI CON SENTENZA	41
ORDINANZE RELATIVE A ISTANZE DI PROROGA	1
GIUDIZI CAUTELARI DEFINITI	1
GIUDIZI MONITORI DEFINITI	1
NUMERO COMPLESSIVO GIUDIZI DEFINITI	44
GIUDIZI PENDENTI ALLA FINE DELL'ANNO	41

TABELLA B - CONTI GIUDIZIALI - ANNO 2017

Tipologia contabili	Giacenti al 1° gennaio	Introdotti	Totale Carico	Dichiarati estinti	Approvati con decreto	Definiti in giudizio	Giacenza a fine anno	Ordinanze
ERARIALI	835	174	1.009	40	6	0	963	0
ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE	21	0	21	9	0	0	12	0
CAMERA DI COMMERCIO	13	14	27	0	0	0	27	0
COMUNE	10.252	1.342	11.594	257	65	7	11.265	4
COMUNITA' MONTANA	20	1	21	0	0	0	21	0
CONSORZIO	9	1	10	0	0	0	10	0
CONVITTO	2	0	2	0	0	0	2	0
ISTITUTO SCOLASTICO	2	0	2	0	0	0	2	0
PROVINCIA	442	45	487	8	0	0	479	0
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	215	50	265	0	1	5	259	1
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	1.146	97	1.243	44	3	0	1.196	0
UNIONE DI COMUNI	18	8	26	5	0	0	21	0
Totali	12.975	1.732	14.707	363	75	12	14.257	5

Sentenze pubblicate nell'anno per i giudizi di conto	
DISCARICO	NON DEFINITIVA
3	1

Giudizi per la resa del conto					
	Pendenti iniziali	Introdotti	Totale carico	Decreti emessi	Pendenti
	3	8	11	7	4

TABELLA C
GIUDIZI IN MATERIA DI PENSIONE - DATI GENERALI

GIACENZE INIZIALI	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2017	331	173	111	47

RICORSI PERVENUTI	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2017	169	111	58	0

RICORSI ISCRITTI A RUOLO GENERALE	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2017	169	111	58	0

RICORSI DEFINITI	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2017	127	70	35	22

SENTENZE PUBBLICATE NELL'ANNO	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2017	127	70	37	20

ORDINANZE PUBBLICATE	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2017	225	131	75	19

GIACENZE FINALI	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2017	373	214	134	25

GIUDIZI CAUTELARI PERVENUTI	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2017	1	1	0	0

GIUDIZI DI OTTEMPERANZA PERVENUTI	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2017	2	1	1	0

GIUDIZI DI OTTEMPERANZA DEFINITI	TOTALE	CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2017	1	1	0	0